DEL

SERVIZIO MILITARE

DE' BARONI

NEL TEMPO DI GUERRA

DI NICOLA VIVENZIO

AVVOCATO FISCALE DEL REGAL PATRIMONIO.

NAPOLI M. DCC. XCVI.

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

Servizio militare dovuto da' baroni fin dall' origine della nostra Monarchia.

I Baroni del regno, da che le nostre provincie presero forma di Monarchia sotto Ruggiero, furon tenuti di riconoscere i loro feudi dal Sovrano, e seguirlo in tutte le guerre, che egli faceva, con certo determinato numero di soldati, ch'era l'obbligo proprio, e naturale di tutti i possessori de'feudi negli altri regni dell' Europa. Vera cosa è, che fino dal tempo, che Roberto Guiscardo trovavasi nella Puglia, avea obbligato i Signori di Bisignano, di Cosenza, di Martorano, e di tutta la vicina provincia a confederarsi con lui; con patto, che ritenendo le loro castella dovessero prestargli il servizio militare (1): e che dopo aver conquistata l'intera Calabria, e la Puglia, sottopose alla sua dominazione i Signori Normanni, che si erano stabiliti in quelle regioni (2). Non pertanto sdegnarono essi prestargli omaggio, e si

A 2

(1) Goffredo Malaterra lib. 1. cap. 18. presso Muratori R. J. S. tom. V.

Guiscardus quotidiano impetu lacessens Bisinianenses, & Consentinos, Marturianenses, & his adiacentem Provinciam, secum fœdus inbire coegit; tali videlicet pacto, ut castra sua retinentes servitium tantummodo, & tributum persolverent, & hoc sacramentis, & obsidibus spoponderunt.

(2) Leone Ostiense lib. 3. cap. 13. presso Muratori R. J. S. tom. IV.

si opposero ancora con le armi ad ogni sua maggioranza sopra di loro (1): nè dopo, ch' estinta la discendenza di Roberto Guiscardo nel suo nipote Guglielmo, la Calabria, e la Puglia pervennero al dominio di Ruggiero gran Conte di Sicilia, i più potenti Normanni, che si reggevano da dinasti, vollero mai riconoscere la signoria di lui, e sostenner con le armi l'indipendenza loro (2). Ma poichè Ruggiero fu salutato Re da tutta la Nazione, ridusse allora, come il buon ordine pubblico richie-

de

(1) Cronaca Normanna presso Murat. R. J. S. tom. 5. pag. 278.

Ann. 1073. Northmanni, & Petronius Comes mense Januario ceperunt Civitatem Tranensem. Et Robertus Dux gloriosus reversus de Sicilia fugavit Petronium Comitem circa Barim, & iterum comprehendit eam, & inimicatus est Petronius Comes cum Rogerio.

Ann. 1074. Idem Robertus Dux ivit in Campaniam, & cepit multas Civitates cum Civitate Salerni.

Anno 1079. Petronius Comes intravit iterùm Barim. Abiligardus Comes ivit super Trojam, & fugavit Boamundum filium Roberti Ducis, & obsedit, & cepit Asculum, & iterum Robertus Dux recuperavit eam.

(2) Romualdo Salernitano ad an. 1127. & 1128. presso Muratori R. J. S. tom. 7.

Falcone Beneventano ad an. 1127. & 1128. presso Muratori R. J. S. tom. 7.

deva, e la pubblica ſicurezza, tutta la forza armata fra le ſue mani; e per una legge fondamentale della ſua Monarchia preſcriſſe, che i baroni doveſſero riconoſcere dal Sovrano i feudi, che poſſedevano, ſenza poter diſporne per alcun modo; e foſſer tenuti preſtargli omaggio, e ſeguirlo co' loro armati in tutte le guerre, ch' egli faceva (1). E perchè pure Ruggiero ſaper poteſſe la forza delle armi ſue, che formavaſi allora dalla milizia feudale, fu ſtabilito anche il numero degli armati, co' quali ciaſcun barone dovea ſervire il Sovrano.

Il numero degli armati, co' quali i baroni doveano ſervire, diveniva maggiore nel tempo di guerra.

Queſto numero di armati però, a' quali i baroni eran tenuti, diveniva maggiore ne' biſogni ſtraordinarj di guerra, ed ogni barone dovea condurre all'armata il doppio de' militi, per li quali il feudo era taſſato, come ſi legge nella raſſegna generale della noſtra milizia ne' tempi del Re Guglielmo II. dell'anno 1182., ch' è il monumento più antico, e ſincero della forza militare nel regno de' Sovrani Normanni, che ſia pervenuto poi fino a noi (2). In quel tempo per una ſpedizione

(1) *Conſtit. Scire volumus tit. de jure rerum regalium.*

(2) Vedi in fine MONUMENTO *n.* 1., dove ſono rapportati ancora tutti gli altri monumenti, che dimoſtrano i fatti, de' quali ſi ragiona.

ne intrapresa dal Re Guglielmo II. in ajuto de' cristiani della Palestina, a' quali erasi mossa potente guerra da Saladino famoso Soldano di Babilonia, furon chiamati a servire tutti i baroni co' loro militi, ch' essi doveano. Ed in questa generale rassegna del servizio feudale, dopo descritto il numero de' militi, a' quali ogni feudo era tenuto, si aggiugne il numero ancora maggiore de' militi, che nel tempo di guerra i baroni per ogni feudo loro doveano condurre all' armata, che vedesi sempre cresciuto al doppio; e vi si leggono pure de' molti baroni, che n' offerivan di più: onde è, che il servizio feudale, regnando i nostri Sovrani Normanni, nello stato di guerra era sempre maggiore di quello, che si dovea nel tempo di pace.

Le prime memorie del numero degli armati, corrispondente al valore del feudo, sono de' tempi degli Angioini.

Noi non abbiamo alcun monumento del regno de' Normanni, che spieghi a qual modo era stato prescritto il numero degli armati, corrispondente al valore del feudo, co' quali i baroni erano tenuti di servire; giacchè tali memorie son del tutto perdute: e nel tempo de' Svevi, che succedettero poi a' Sovrani Normanni, nel registro soltanto dell' Imperador Federico II. dell' anno 1239. si veggono nominati i baroni, che doveano custodire i prigionieri Lombardi, e provvedere al

di-

diloro mantenimento (1). Ma nelle concessioni de' Re nostri Angioini è spiegato, che per ogni venti once di rendita feudale, il barone, oltre la sua persona, dovesse condurre anche un milite; e vi si aggiunge, secondo l'uso, e consuetudine del regno: lo che dimostra, che a questa ragione stessa i baroni eran tenuti nel tempo de' Sovrani predecessori (2). Or ogni milite, di cui si parla in tali concessioni, non prendevasi già per un solo soldato, ma per un uomo armato a cavallo con un armigero, e due scudieri: e queste quattro persone tutte armate a cavallo formavano un milite, essendo a que' tempi la maggior forza dell' armata riposta nella cavalleria (3). Siccome però taluni baroni non potevano servire personalmente, come i Vescovi, e le Chiese, che possedevano feudi, le donne, i minori, e gl' infermi, così tutti quelli,

(1) Registro di Federico II. dell' an. 1239. fol. 41. a 45.

(2) Concessioni di Carlo I. d'Angiò dell' anno 1264.

Ex Regesto Caroli I. an. 1264. B. Fol. 59.

Ita tamen, quod prædictus comes, & heredes ejus teneantur servire nobis, nostrisque in prædicto Regno heredibus, & successoribus de servitio militum, computata persona sua, ad rationem de unciis viginti pro servitio unius militis, juxta quod est de usu, & consuetudine dicti Regni.

(3) Ordini di Carlo I. d'Angiò dell' anno 1268. in fine MONUMENTO n. *III.*

li, che nel tempo di guerra non servivano di persona co' loro militi, pagavano una determinata somma in danaro, che chiamavasi adoamento, o pure adoa. Di questo servizio militare de' nostri baroni, e del loro adoamento, abbiamo autentici monumenti ne' registri del nostro Re Carlo I. di Angiò dell' anno 1275. In quell' anno per una invasione, che si temeva nel regno, si leggono gli ordini del Re Carlo a' suoi giustizieri nelle provincie, perchè i baroni, i cui feudi dessero la rendita di venti once, si trovassero al campo in Sangermano con tutti gli armati, co' quali eran essi tenuti servire, ventidue giorni dopo la solennità di Natale: ma per que' feudi, che rendessero meno delle venti once, i baroni non essendo tenuti allo intero servizio militare, pagassero l'adoamento alla ragione di dodici once e mezza per ogni venti, perchè assoldar si potessero degli altri buoni, ed utili armati da servire in guerra; della qual somma i baroni n' esigevano poi la terza parte da' loro vassalli (1).

Adoamenti sotto Carlo I. di Angiò per la spedizione di Acaja; e per l' armata navale in difesa di Durazzo.

Altri simili adoamenti si trovano ancora negli atti del regno dello stesso Re Carlo. Fra i molti stati di questo Sovrano eravi pure il principato di Acaja, che possedea nella Grecia; in cui

(1) Ordini di Carlo I. d' Angiò dell' anno 1275. in fine MONUMENTO n. II.

cui temendosi allora di una improvisa invasione, il Re Carlo II. nel tempo, che per l' assenza del padre si ritrovava suo Vicario nel regno, ordinò, che tutti i baroni prestassero l' adoamento dovuto per quella guerra. In questi ordini nuovamente è spiegato, che per ogni feudo, la cui rendita fosse venti once, i baroni ne dovessero dare dodici e mezza: e che quelli, che nel tempo prescritto non aveano pagato l' adoamento, pagassero il doppio (1). Nè i baroni eran tenuti di servir solamente nelle armate di terra; ma sopra le flotte ancora, quando il Sovrano avesse guerra per mare. Nell' anno 1282. il Re Carlo I. dovendo accorrere alla difesa di Durazzo nel suo principato di Acaja, ch' era minacciato da una potente armata, condotta dal figlio di Paleologo, si veggono gli ordini di questo Sovrano al giustiziere di terra di Otranto per l' armamento delle galee, ed altri legni da guerra nel porto di Brindisi, da spedirsi in Acaja con gente d' arme per la difesa di Durazzo. Ed in questi ordini il Re Carlo disse, che siccome taluni baroni aveano offerto di costruire, ed armare a loro proprie spese de' legni da guerra; il giustiziere esigesse dagli altri baroni, che tutti son nominati, le

(1) Ordini di Carlo II. di Angiò, come Vicario del adre, dell' anno 1279. in fine MONUM. n. IV.

le somme, che essi doveano per quel tale armamento di mare (1).

L'adoamento per lo servizio militare si pagava ancora negli altri Regni dell'Europa.

Nè solo fra noi i baroni doveano pagare l'adoamento, allor che non servivano di persona; ma pure negli altri stati dell'Europa. Fra i capitoli dell'Imperator Corrado, da lui pubblicati nella dieta di Roncaglia, e che si leggono negli *Usi de' Feudi*, si prescrive, che i vassalli dovendo seguire il Sovrano nelle sue spedizioni, i baroni, che non prestavano un tale servizio, qualora fosser Lombardi, pagassero la metà della rendita del feudo loro, e la terza parte essendo Tedeschi (2). Ma poi l'Imperator Federico I., abolita qualunque distinzione fra' Tedeschi, e Lombardi, ordinò, che in tutto l'Imperio i baroni, che non seguivano nelle spedizioni il loro Signore, tanto in Italia, che nell'Alemagna, fossero tenuti pagar la metà della rendita di quell' anno,

(1) Ordini di Carlo I. di Angiò dell'anno 1282. in fine MONUMENTO n. V.

(2) *Feudor. II. tit. XI. de Capitulis Corradi. Similiter in petendis hostenditiis (hostenditiæ dicuntur adjutorium, quod faciunt Dominis Romani cum Rege in hostem pergentibus) vassalli, qui cum eis non vadunt; v.g. in Lombardia de modio XII. denarios; in Theutonica vero tertiam partem fructuum, facta computatione fructuum solummodo ejus anni, quo hostem faciunt.*

anno, altrimenti perdessero il feudo (1). Anzi a quest' obbligo del servizio militare il medesimo Federico ordinò, che i baroni fosser tenuti, quando l' Imperatore, secondo il costume osservato allora, andava in Roma per coronarsi (2). Dunque l'adoamento, che i baroni pagavano, allor che non servivano di persona, era dovuto egualmente da tutti i possessori de' feudi dell'Italia, e dell'Alemagna, e maggiore di quello, che si pagava nel Regno di Carlo I. di Angiò.

Carlo II. permise a' baroni di esigere la metà dell'adoamento da' loro vassalli.

Alla morte di questo Sovrano, suo figlio Carlo II., che succedette nel Regno, trovavasi prigioniero in Aragona: e liberatosi dopo cinque anni dalla sua prigionia, venne nel Regno, ch' egli trovò conturbato, e sconvolto dalle tante vicende, avvenute nel tempo della sua lon-

(1) *Feudor. II. tit. LV. de probibita feudi alienatione per Fridericum §. 1. Firmiter etiam statuimus, tam in Italia, quam in Alemannia, ut quicumque, indicta publica expeditione, vocatus a domino suo, in eadem expeditione spatio competenti temere venire supersederit, vel alium pro se domino acceptabilem mittere contempserit, vel dimidium reditus feudi unius anni domino non subministraverit, feudum, quod ab Episcopo, vel alio domino habuit, amittat: & minus feudi in usus suos illud redigendi modis omnibus habeat facultatem.*

(2) *Feudor. II. tit. 54. de allodiis.*

lontananza per quella infelice, e lunga guerra col Re Pietro di Sicilia. In tanto mutamento di cose, nel primo entrar, che il Re Carlo II. fece nel Regno nell'anno 1289., i baroni ottenner da lui, che quando essi pagavano l'adoamento in iscambio del servizio personale, potessero esigerne la metà da'loro vassalli, ove che prima ne ricevevano solo la terza parte (1). Non pertanto in tutte le concessioni de'feudi di Carlo II., e degli altri Sovrani Angioini suoi successori, si spiegò sempre, che i baroni dovessero servire personalmente, e per ogni venti once di rendita feudale fosser tenuti di condurre anche un milite (2).

Nuova tassa dell' adoa nel

Ne' tempi poi di Giovanna II. furono tutti nuovamente descritti i feudi col numero de'militi, cui

(1) *Capit. Caroli II. comites, barones, & feudatarii tit. de subvention. vassallor.*

(2) Concessioni feudali di Carlo II. di Angiò.

Ex Regesto Caroli II. an. 1304., & 1305. *Ita tamen quod dictus Raymundus, & heredes ejus pro prædictis Castris Castellioni, & Calatri nobis, nostrisque in dicto Regno heredibus, & successoribus servire teneantur immediate, & in capite de servitio trium militum, computata persona sua, ad rationem de unciis auri viginti valoris annui pro servitio uniuscujusque militis secundum quod est de usu, & consuetudine dicti Regni.*

La stessa formola si vede osservata nelle concessioni del Re Ladislao.

cui era tenuto ciascun barone per lo feudo, che possedeva ; e si aggiugne , che per ogni milite ,, non volendo il barone servir di persona , pagar dovesse dieci once e mezza (1): ed alla stessa ragione si veggono sempre tassati i militi ne' tempi de' successori Sovrani. Quindi è, che siccome nel Regno di Carlo I. d'Angiò per ogni milite, a cui il barone era tenuto, non volendo servire personalmente, pagar dovea dodeci once e mezza, con esigerne solo la terza parte da' suoi vassalli; sotto Carlo II. poi i baroni della somma , ch' essi pagavano per lo servizio militare , ottennero da questo Sovrano di riceverne la metà da'loro vassalli : e finalmente Giovanna II. permise a' baroni ,, che per ogni milite, a cui il feudo era tenuto, non servendo personalmente, pagassero solo dieci once e mezza . Ma poichè a tempi di questa Regina, erasi già nell' Italia introdotto il costume de'capitani di ventura ,, che i Sovrani prendevano a soldo insieme co' loro soldati; ed essendo i baroni per altra parte divenuti meno atti a servire in guerra ,, i nostri Re credettero da quel tempo più utile ancora di ricevere da' baroni in danaro il servizio militare sotto nome di adoa, come prima facevasi per

regno di Giovanna II. di Angiò.

(1) Cedolare di Giovanna II. dell' anno 1415. in fine. MONUMENTO n. VI.

per tutti quelli , che non servivano di persona. E quindi dal regno di Giovanna II. , e di tutti i successori Sovrani , i baroni per ogni venti once di rendita feudale essendo tenuti ad un milite , pagarono dieci once e mezza , della qual somma ne ricevevano la metà da' loro vassalli.

Grazia di Alfonso I. d'Aragona per l'adoa de' baroni non osservata mai nel regno.

Giovanna II. dopo aver rivocata l' adozione di Alfonso Re di Aragona , e adottato Luigi di Angiò, morì nell'anno 1435.: ed estinta in lei la discendenza della prima stirpe de' nostri Angioini, lasciò suo erede Renato di Angiò, fratello di Luigi, che allora trovavasi morto . Alfonso , ch' era in Sicilia, intesa la morte della Regina, con una potente flotta venne subito ad Ischia, e poco dopo approdato in Napoli, vi sbarcò colla sua truppa. Quindi il regno fu avvolto in quella ostinata guerra , che durò per otto anni, fra Renato di Angiò , ed il Re Alfonso; il quale, poichè ebbe del tutto vinto Renato, divenuto pacifico possessore del regno, tenne in Napoli il suo general parlamento nell'anno 1442. In questo parlamento i baroni , credendo di trar vantaggio dalla nuova dominazione di Alfonso , cercarono liberarsi dal servizio militare, cui eran tenuti per propria natura de'feudi, che possedevano, e chiesero dal Sovrano di non essere in alcun tempo obbligati mai

al

al pagamento dell' adoa ; e che toglieſſe dal regno qualunque impoſizione , con dover egli eſigere ſoltanto dalle comunità carlini dieci per ogni fuoco , a ciaſcuno de' quali doveſſe darſi un tomolo di ſale (1) . Ma per qual modo eſeguir ſi potea queſta preſcritta ordinazione di Alfonſo , che interamente privava il regno della propria difeſa, che allora era tutta ripoſta nella milizia feudale ; e che d'altra parte abolendo i neceſſarj tributi , ſenza i quali non potrebbe lo Stato mai ſoſtenerſi , toglieva al Sovrano ogni modo da provvedere all'ordine pubblico , ed alla dignità del ſuo regno ? Or ſiccome queſta grazia di Alfonſo era una di quelle largizioni , che ſenza roveſciare lo Stato , ſecondo l' eſpreſſione di Tacito , non potrebbeſi ſoſtenere , non ſi vide mai oſſervata ; e dopo due anni da queſta grazia iſteſſa ritrovaſi eſatta l'adoa da'baroni (2) ; ed anche i primi carlini dieci per ogni fuoco furono poco appreſſo accreſciuti a carlini quindeci e grana due (3).

Pagamento dell' adoa in tutto il regno di

Dopo la morte di Alfonſo , avvenuta nell'anno 1458. , i potenti baroni ſdegnando di riconoſcere

(1) Parlamento del Re Alfonſo di Aragona del 1442. in fine MONUMENTO n. VII.

(2) Conti del Percettore di Apruzzo citra dell' anno 1446. *fol.* 491.

(3) Regiſtro *literarum curiæ ſecun; an:* 1451. *fol.* 133.

di Ferdinando I. di Aragona.

fcere Ferdinando fuo figlio per loro Re, chiamarono alla conquifta del regno Giovanni d'Angiò, per cui Ferdinando fi vide avvolto in quella pericolofa, e dubbia guerra, che gli avea quafi tolto l' intero regno (1). Ma dopo che il Re Ferdinando ebbe vinto, e fugato Giovanni d' Angiò, obbligò tutti i baroni al pagamento dell'adoa per la guerra, che aveva foftenuto: e negli ordini di effo Re Ferdinando fi fpiega aver egli nuovamente ordinato a' conti, baroni, e feudatarj il pagamento dell' adoa, ch' effi doveano per la paffata guerra, e che non fi era potuto imporre per la ribellione di alcuni di loro (2): ficcome pure nel regno del medefimo Ferdinando per la guerra di Otranto, che i Turchi aveano occupato, ritrovafi efatta l'adoa da' baroni (3): e nell' anno 1491. nel regno ancora di Ferdinando, avendo dovuto armarfi una potente flotta per opporla all'armata navale de' Turchi, che nuovamente minacciavano il regno, per un tale armamento di mare i baroni fu-

(1) Gioviano Pontano *de Bello Neapolitano*.
Angelo di Coftanzo Storia del Regno di Napoli lib. 19. n. 20.

(2) Ordini di Ferdinando I. di Aragona dell' an. 1465. in fine MONUMENTO *n. VIII.*

(3) Ordini di Ferdinando di Aragona dell' anno 1481. in fine MONUM. *n. IX.*

furon tenuti pure al pagamento dell' adoa (1).

Al Re Ferdinando succedette Alfonso II. suo figlio, il quale atterrito dalla venuta di Carlo VIII. di Francia, da' baroni chiamato all' acquisto del regno, credette opportuno consiglio rinunziarlo a suo figlio Ferdinando II.: e pure in quell' anno solo del regno suo si vide ordinato a' baroni il pagamento dell' adoa per la guerra, che dovea sostenere (2). Ferdinando II. dopo varie vicende, scacciati i Francesi, e ricuperato il regno, poco appresso morì, non avendo regnato, che solo due anni: ed essendogli succeduto Federico suo zio, non tenne il regno, che intorno a quattro anni, nell' ultimo de' quali si trova imposto da esso Re Federico l' adoa a' baroni (3). Cosichè dopo la grazia del Re Alfonso di Aragona, per cui fu rimesso a' baroni il pagamento dell' adoa; questa grazia, come contraria alla propria natura de' feudi, e che toglieva al Monarca il principal dritto della Sovranità, non fu mai osservata; ed i baroni furon sempre tenuti al pagamento dell' adoa nel regno del

Adoa pagata da' baroni nel regno di Alfonso II., e Ferrante ultimo Re di Aragona.

C mede-

(1) Ordini di Ferdinando I. di Aragona dell' anno 1492. in fin. MONUMENTO n. X.

(2) Conto del Percettore della Provincia di Principato ultra dell' anno 1494. fol. 226.

(3) Cedolario dell' anno 1500.

medesimo Alfonso, e de' suoi successori insino allo ultimo Federico.

Nel regno degli Aragonesi la metà dell'adoa, che prima i baroni esigevano da' soli vassalli, fu esatta da tutte e comunità.

Sebbene però in tutto il tempo de' Sovrani Aragonesi i baroni avessero pagata l' adoa per lo servizio militare, ch' essi doveano; pure regnando questi Sovrani fu alterato l' antico modo, che si tenea nell' esigerla. Nel regno degli Angioini, e degli altri Sovrani predecessori qualora i baroni, in iscambio del servizio personale pagavano l' adoa, n' esigevan la terza parte, e da Carlo II. in poi la metà da' loro vassalli. Or i vassalli non erano allora, che le sole persone, alle quali i baroni aveano conceduto delle terre del feudo con l' obbligo del servizio militare, o sotto altra condizione; e che rilevando perciò dal barone il possesso de' beni loro, e dovendo prestargli omaggio, si dicevano vassalli, ed uomini del barone (1): e poichè possedevano le terre del loro barone con l' obbligo del servizio militare, eran tenuti a servire insieme con lui, o pagare l'adoamento, qualora non militavano di persona. Ma tutti gli altri abitanti nel feudo, che posse-

(1) *Const. Domini a vassallis, tit. de assicuration. dominor. a vassal.*

Constit. Si vassallus tit. de fidejussione dominor. a vassall.

Constit. Si dubitatio tit. de probation. per instrum.

possedevano beni di libero allodio, e non rilevavano dal barone il possesso de' beni loro, si chiamavan burgensi, ed erano liberi da qualunque servizio, nè tenuti ad obbligo alcuno verso il barone (1). Quando Alfonso però volle dare a' baroni la giurisdizione ne' feudi, che per le leggi fondamentali della Monarchia, stabilite dal Re Ruggiero, e poi rinnovate da Federico II., si esercitava ne' feudi da' soli giudici eletti dal Re, per cui tutti i sudditi nello Stato eran soggetti ad una medesima legge, ed alla sola giurisdizione del Sovrano (2); gli abitanti ne' feudi dopo di Alfonso, per una falsa ragione si disser tutti vassalli, perchè soggetti egualmente alla stessa giurisdizion del barone. Ed avvenne perciò, che siccome i baroni esigevano prima la terza parte, e poi la metà dell' adoa da' loro soli vassalli; dopo di Alfonso l' esigerono da tutti gli abitanti del feudo, che pretesero di esser tutti vassalli, benchè non avessero date loro terre del feudo sotto l'obbligo del servizio militare, che da quel

C 2 tem-

(1) *Const. Intentionis nostræ tit. de illicita portatione armor. Const. Prosequentes tit. de pugnis sublatis.*

(2) *Const. Pacis cultum tit. de cult. pac. Const. ea quæ tit. quod nullus Prælatus.*

Const. cum satis. tit. qua pœna Universit. teneantur.

tempo i baroni fecero coltivare a loro proprio vantaggio, senza concederle al modo, che prima facevano. Ed avvenne perciò, che nella tassa dell' adoa dell' anno 1500. sotto l' ultimo Federico di Aragona, la metà dell' adoa, che prima i baroni esigavano solo da' loro vassalli, si vede imposta alle comunità del feudo, siccome poi d' allora innanzi fu sempre osservato (1).

Da Ferdinando il Cattolico si prescrive il pagamento dell' adoa nel tempo di guerra.

Pervenuto il regno a Ferdinando il Cattolico, venne egli in Napoli nell' anno 1507., e vi tenne il suo general parlamento, nel quale i baroni, siccome altra volta aveano preteso dal Re Alfonso di Aragona, cercarono di liberarsi dal pagamento dell' adoa, cui eran tenuti. In quel parlamento adunque da' baroni si chiese, ch' avendo il Re Alfonso rimesso loro il pagamento dell' adoa; esso Re Ferdinando confermasse la grazia stessa, ordinando, che l' adoa non si potesse in alcun tempo, nè modo esigere da' baroni: e che le comunità del regno non dovessero pagare, che soli carlini quindici per ciascun fuoco, senza imporsi mai loro per l'avvenire alcuno altro tributo, nè pagamento. A questa domanda Ferdinando rispose, che l'adoa non sarebbesi esatta nel-

(1) Cedolario dell' anno 1500.

nello ſtato di pace, ma che nel tempo di guerra oſſervate ſi foſſero le coſtituzioni, i capitoli, e le conſuetudini del regno (1). Per effetto adunque di queſta grazia di Ferdinando il Cattolico, ſenza averſi riguardo alcuno a quanto i baroni aveano domandato, fu nuovamente preſcritto, che nel tempo di guerra ſi doveſſe pagare l' adoa nel modo ſteſſo, che in fino a quel tempo ſi era oſſervato: ma poi queſta grazia divenne del tutto inutile ancora per lo cambiamento politico ſeguito nell'Europa. Ne' tempi di Ferdinando il Cattolico non eraſi allora ſtabilito nell'Europa il coſtume di mantenere nel tempo di pace una milizia permanente; ma le armate ſi radunavano ſolo quando il Sovrano era in guerra. L' armate ſtabili, e permanenti nello ſtato di pace ancora, furono prima introdotte da Carlo VII., ed un tale coſtume divenne poi generale nell' Europa, come pure fra noi, nel regno dell' Imperator Carlo V.; per cui ogni Sovrano, che vide negli Stati vicini accreſcere, e mantenerſi un' armata nel tempo medeſimo, che non erano in guerra, dovette fare altrettanto. Quindi è, che, ſiccome ſul cominciare del regno di Ferdinando il Cattolico i ba-

(1) Parlamento di Ferdinando il Cattolico dell' anno 1507. in fine MONUMENTO n. XI.

baroni doveano servir nell' armata nel solo tempo di guerra, era giusto, che in quel tempo solo pagassero l'adoa, che si dovea per lo servizio militare: ma quando, cambiato lo stato politico dell' Europa, i Sovrani dovettero pure nello stato di pace mantenere un'armata per impedire qualunque improvisa invasione, ed essere sempre pronti ad ogni difesa; i baroni nel tempo di pace ancora doveano il servizio militare, o pagar l' adoa in iscambio di un tale servizio. Ed avvenne perciò, che la grazia di Ferdinando il Cattolico di esser tenuti i baroni al pagamento dell' adoa sol quando il Sovrano trovavasi in guerra; siccome era corrispondente a' tempi di allora, divenne inutile poi per lo cambiamento politico seguito in tutti gli Stati dell' Europa, dovendo i nostri Sovrani mantener un' armata nel regno, ancor quando non erano in guerra.

Donativi introdotti nel regno, e modo, che si tenne nella loro esazione.

Per questa ragione stessa divenne inutile pure la grazia di Ferdinando il Cattolico riguardo alle comunità del regno, di non dover altro contribuire, che solo carlini quindici a fuoco: poichè per li nuovi bisogni dello Stato, che il variar de' tempi produsse, fu necessario di accrescersi quelle imposizioni, che si pagavano prima dalle comunità, le quali poi le soddisfecero sempre senza opporre la grazia di Ferdinando il Cattolico. Intanto per accorrere a tali

li nuovi bisogni furono introdotti i volontarj donativi, de' quali con una ingiusta proporzione i baroni ne pagavano solo la quarta parte, e l'altre imponevansi alle comunità del regno, oltre a primi carlini quindici a fuoco, cui eran tenute, Ma questa parte del donativo, che i baroni pagavano, siccome non era per l'adoa, ch' essi doveano per diversa ragione; così regnando l' Imperator Carlo V. per la guerra, ch'egli sostenne contro i Francesi, che aveano invaso il regno, condotti dal generale di Lautrech, i baroni, obbligati a servir nell'armata, pagarono l'adoa (1). Anzi alcuni fra loro, che militavano di persona, avendo preteso non esser tenuti al pagamento dell'adoa; l' Imperator Carlo V. prescrisse, che non dovessero l'adoa que'soli baroni, che servivano nell'armata a loro proprie spese; ma non tutti gli altri, che militavano a soldo dell'istesso Sovrano (2).

I vo-

(1) Conto del Percettore di Terra d' Otranto dell' anno 1528. *fol.* 28.

(2) Ordini del Tribunale della Camera del 1529. in *Adobarum* 4. *fol.* 209. *e* 211.

Lettere Reali dell' Imperator Carlo V. de' 27. Gennaro 1530. Registro intitolato *literarum Curiæ*.

I donativi divennero un peso ordinario del regno; ed i baroni pretesero liberarsi dal pagamento dell' adoa.

I volontarj donativi divennero poi come un peso ordinario del regno, rinnovandosi quasi sempre in ogni due anni, e tre parti se ne pagavano dalle comunità, ed una sola da' baroni, fra' quali si divideva secondo la quantità dell' adoa, ch'era dovuta per ciascun feudo. I baroni però, da che i donativi divennero un peso ordinario, pretesero sempre, che pagando essi la quarta parte del donativo, non fosser tenuti al pagamento dell' adoa, ch'essi doveano per lo servizio militare. Questa domanda da' baroni si fece la prima volta nel parlamento dell' anno 1538., nel quale essendosi stabilito un donativo di ducati ottocentomila da pagarsi in sei anni; i baroni richiesero, che nel tempo, in cui pagavano l'adoa, o il donativo in danaro, s'intendesse prestato il servizio militare per li feudi loro. Ma il Sovrano senza parlare del donativo, rispose, che nell' anno, che pagavasi l' adoa da' baroni s' intendesse prestato il militar servizio, che per li feudi si dovea: poichè il donativo essendosi imposto per una ragione del tutto diversa da quella, per cui doveasi l' adoa, non potea mai liberare i baroni dal servizio militare, ch'essi doveano per la propria natura de' feudi. Non pertanto i baroni ne' parlamenti posteriori, che si tennero in Napoli da' Vicerè, tornarono a chieder sempre di non esser

te-

tenuti al servizio militare, nè all'adoa nel tempo che pagavano il donativo: ma dopo del parlamento dell'anno 1538., col quale l'Imperator Carlo V. avea dichiarato, che il servizio feudale s' intendesse prestato col pagamento dell'adoa, e non con quello del donativo; nè i Vicerè, nè i Sovrani rispofero mai a tali importune, e strane domande, che si facevano da' baroni (1).

Parlamento dell'anno 1566. in cui si pretende, che all' adoa si fosse sostituito il donativo.

L' ultimo parlamento, col quale i volontarj donativi divennero un peso ordinario del regno, è quello dell' anno 1566. In un tal parlamento fu stabilito il donativo di un milione, e duecentomila ducati, da pagarsi in due anni; della qual somma colla medesima ingiusta proporzione ne furon date tre quarte parti alle comunità del regno, ed una sola a baroni, da'quali fu ripartita fra loro per la quantità dell' adoa, a cui ciascun feudo era tenuto. Or negli atti di questo parlamento, i baroni spiegarono allora, che il donativo intendevan di farlo *non per via, e pagamento di adoa, ma di semplice donativo*: e soggiunsero, che durante il tempo del pagamento, per qualunque nuova cagione, *i baroni, feudatarj, terre demaniali, e popoli* non fossero

D te-

(1) Parlamento del 1564. nel conto del Percettore di Terra di Lavoro del 1564. *fol.* 698.

tenuti, nè molestati di nessun altro servizio, sovvenzione, pagamento, o adoa, per cui compensare intendevasi fatto un tal donativo (1). Questo è dunque quel parlamento, onde poi si è preteso, che i baroni non fossero più tenuti al pagamento dell'adoa, o al servizio personale, nel tempo ancora di guerra; e che l'adoa, dovuta in iscambio del servizio militare, si fosse transatta allora per la somma di ducati centocinquantamila, senza potersi più accrescere in alcun modo: nel quale errore, mal conoscendo la storia de' parlamenti, e del regno, sono trascorsi ancora taluni scrittori del foro.

Nel parlamento dell' anno 1566. non fu niente innovato intorno al servizio feudale dovuto da' baroni.

Ma in questo parlamento non furon mai alterate, siccome avvenir non potea, le leggi, le costituzioni, e la polizia stabilita nel regno fin dall' origine della Monarchia intorno al servizio militare, che per gli feudi era dovuto. La domanda, che da' baroni si fece al Vicerè di quel tempo, era stata altra volta già ripetuta: ma da che l'Imperator Carlo V. nel parlamento del 1538. dichiarò, che il servizio militare s'intendesse prestato solo col pagamento dell'adoa; per quanto i baroni chiedessero dopo, che il servizio militare si ripu-

pu-

(1) Parlamento dell' anno *1566. in fin.* MONUMENTO *n. XIII.*

putasse ancor soddisfatto col pagamento del donativo; nè i Vicerè, nè i Sovrani risposero mai a queste dimande; siccome non risposero pure alla stessa dimanda, che da'baroni fu rinnovata nel parlamento dell'anno 1566. Egli è falso dunque, che per un tal parlamento l'adoa, ch'era dovuta per lo servizio feudale, compensata si fosse con quella parte del donativo assegnata a' baroni. Oltre che se gli stessi baroni aveano spiegato, che tal parte di donativo, toccata loro, intendevano di pagarla *non per via, e pagamento di adoa, ma di semplice donativo;* non poteva compensar mai quel servizio militare, cui per una ragione del tutto diversa eran tenuti. E sebbene i baroni dicessero allora, siccome altra volta aveano preteso, che nel tempo, che si pagava da loro la quarta parte del donativo, non si potesse imporre altro servizio, nè adoa, il Sovrano non rispose giammai a tale ingiusta domanda; giacchè il donativo non essendo dovuto per lo servizio militare, non liberava i baroni dal pagamento dell' adoa, ch' essi doveano nel tempo di guerra. Quindi i più savj scrittori delle cose feudali del regno, che vennero dopo del parlamento del 1566., avvertirono, che a' donativi, che si faceyan nel regno, i baroni contribuivano come semplici cittadini: e che sebbene la rata del donativo de'du-

 cati

cati seicentomila si fosse ripartita fra loro secondo la quantità dell'adoa ; non era perciò , che tal parte del donativo assegnata a' baroni avesse mai presa la natura dell' adoa , non pagandosi questo per lo servizio militare , ma per li bisogni ordinarj dello Stato , cui i baroni eran tenuti come semplici cittadini (1) .

Il donativo dell'anno 1566. non alterò la natura dell'adoa.

Tutto ciò tanto è più vero , qualor si ricordi , che il donativo stabilito nel parlamento dell' anno 1566. non fu già per alcuna guerra , che allora fosse nel regno , ma per altra ragione ; e che dopo divenne un peso ordinario , che dalle comunità fra l' altre imposizioni ancor oggi si paga in ogni anno. A questo mantenimento del pubblico stato del regno i baroni vi eran tenuti con tutti gli altri cittadini : anzi come essi godevano de' maggiori vantaggi , e possedevano pure di più , ancor più degli altri vi eran tenuti , ed in maggior quantità di quella , che loro si diede . Or tal donativo de' ducati seicentomila , poichè fu imposto solo per li pesi ordinarj del regno , come mai la quarta parte di esso , che fu data a' baroni , potea soddisfare l' altro debito loro , che per li feudi era dovuto ? Se

(1) Regente Lanario nel suo consiglio 77.

Se la natura de' feudi è sempre quella del servizio militare, non potevasi mai un tale servizio compensare col donativo, che i baroni doveano per altra diversa ragione: anzi l'adoa, cui eran tenuti in tempo di guerra, siccome era sempre corrispondente alla rendita di quell'anno, in cui si pagava; questo debito, vario del tutto ed incerto nella sua quantità, non potea soddisfarsi con quella determinata somma della quarta parte del donativo assegnata a' baroni. Per siffatta ragione adunque il Sovrano, ed il Vicerè non risposero alla domanda, che i baroni facevano allora di non esser tenuti al servizio militare, nè all' adoa, nel tempo che pagavano il donativo. Quindi i feudi non avendo cambiata mai la propria natura loro, rimasero sempre, come erano prima, soggetti al servizio militare: e fino a quando i Sovrani, abolite le leggi fondamentali della Monarchia, non abbiano dichiarato, che i possessori de' feudi non sieno più tenuti al servizio militare, nè all' adoa, sarà sempre questa la natura de' feudi. E veramente, se i feudi danno a' lor possessori le stesse antiche distinzioni, ed onori, ed una giurisdizione, che pur non aveano prima; e se i baroni ottengono soli quelle cariche di onoranza, e di dignità, cui non possono pervenire tutti gli altri cittadini; non può in-

ten-

tenderſi come poi riguardo al ſolo ſervizio militare ſi debbano i feudi riputare diverſi da quello ch'erano un tempo : e che mentre han ritenuta la loro propria natura, e le qualità loro riguardo agli onori, ed alle dignità, anzi accreſciute per la giuriſdizione; l' abbiano perdute ſolo quanto all'obbligo del ſervizio militare, cui per propria natura, e per le leggi del regno, nel tempo di guerra principalmente ſono ſoggetti, e dal quale i Sovrani fin' oggi non li hanno mai liberati. Quale obbligo è tanto proprio, e naturale de' feudi, che i Veſcovi ſteſſi, e le Chieſe poſſeditrici di feudi furono tenute ſempre al ſervizio feudale, ſiccome ſi vede in tutti i monumenti, che noi abbiamo di un tale ſervizio dal tempo de' Sovrani Normanni infino a noi (1).

Dopo del parlamento del 1566. tutte le nuove impoſizioni furono ſoddisfatte dalle ſole comunità.

Quel che giova oſſervare però, che in quel medeſimo parlamento dell' anno 1566., non ſolo da' baroni ſi chieſe, che pagando la quarta parte del donativo, non doveſſero poi alcun altro ſervizio perſonale per li feudi loro, nè l' adoa; ma che *le terre demaniali, ed i popoli* del regno, allorchè pagavano un tal donativo, non foſſer tenuti d' allora innanzi per qualunque ragione ad altro tributo, o ſuſſidio. Ma intanto dopo quel tempo

(1) MONUMENTO n. I. in fin., e n. IX.

po essendo richieste altre nuove imposizioni per mantenere l'ordine pubblico, e la dignità dello Stato, a tutte queste furono sottoposte le sole comunità, senza darsene alcuna parte a' baroni: lo che facilmente avvenne, allor quando ne' parlamenti non intervennero più come prima i sindaci, e deputati della città, e terre demaniali. Gli antichi nostri parlamenti eran diversi dalle corti, o curie generali, ordinate dall' Imperador Federico II., il quale, perchè fosse a ciascuno de' sudditi suoi renduta la propria ragione, prescrisse, che in ogni anno nel mese di Maggio, e di Novembre, si convocassero tali curie per tutto il regno: e che per le provincie delle Calabrie si tenessero nella città di Cosenza; per quelle di Puglia, Capitanata, e Basilicata nella città di Gravina: per l'altre di Principato, Terra di Lavoro, e Contado di Molise nella città di Salerno; e per le due provincie degli Apruzzi nella città di Sulmona (1). In queste curie generali vi presedeva un Legato del Re, e doveano intervenirvi il Giustiziere della provincia con quattro de' migliori.

(1) Costituzione di Federigo II. *Et si generalis cura* presso Matteo di Afflitto nel comento alla costituzione *Capitaneorum*, *tit. de offi. capitaneor. & magistr. iustitiar.*

ri cittadini delle principali città , due Vescovi ; ed i conti , e baroni de' luoghi : ed in tali curie gli abitanti delle provincie, o che fossero laici, o pur cherici, potevano esporre liberamente al Legato del Re le loro querele per qualunque gravezza, che avessero mai ricevuta da' giudici, e per ogni danno, od ingiuria, che altri avesse recato loro così ne' beni, che nelle persone. Ma i parlamenti si convocavano dal Sovrano per provvedere alla economia generale del Regno; e dopo di Carlo I. di Angiò si tennero sempre in Napoli, presedendovi gli stessi Sovrani ; ed in questi parlamenti eravi chiamato il sindaco della città di Napoli , i sindaci, o deputati di tutte le università demaniali, e i deputati del baronaggio , come si vede negli atti del parlamento tenuto in Napoli dall'Imperator Carlo V. Nell'anno 1535. (1). E siccome tali parlamenti nel governo de' Vicerè furono molto frequenti per que' donativi , ch' eran richiesti a' bisogni straordinarj del regno , si convocavano da' Vicerè, che pure vi presedevano , ed insieme col sindaco della città di Napoli, e i deputati del baronaggio, v'intervennero sempre i sindaci, o deputa-

ta-

(1) Parlamento dell' anno 1535. ne' *Privilegj*, e *Capitoli*.

tati di tutte le città demaniali (1). Ma dopo del parlamento dell' anno 1620. i sindaci, e deputati delle comunità demaniali non si trovano più chiamati ne' parlamenti; e negli ultimi tempi neppur si vede persona alcuna, che presseduta avesse a nome del Re.

Se dopo del parlamento del 1566. i baroni non dovessero l'adoa; le comunità non sarebbero tenute alle nuove imposizioni.

Dal tempo dunque, che i sindaci delle città, e terre demaniali non furono più chiamati ne' parlamenti, tutte le nuove imposizioni, che per giusta ragione si dovettero stabilire, furono soddisfatte dalle sole comunità, senzache mai i baroni vi avesser contribuito per alcun modo: ed avvenne perciò, che i primi carlini quindici a fuoco, ordinati ne' tempi di Ferdinando il Cattolico da pagarsi dalle comunità, crebbero poi a ducati cinque ed un carlino: e sebbene nell'anno 1648. foser ridotti a carlini quarantadue, giunsero ancora altra volta a ducati sei ed un tarì, che è l'ordinaria imposizione, che dalle comunità del regno, col nome di fiscali, si paga in ogni anno; mentre i baroni fin'oggi han solo contribuito col nome di adoa la medesima quarta parte de' ducati seicentomila, che fu data loro nel parlamento dell'anno 1566. Or quando dir si potesse, che all'adoa

E do-

(1) Parlamento dell' anno 1538. 1547. 1586. 1591. 1593. 1620. ne' *Privilegj*, e *Capitoli*.

dovuta per lo servizio militare, si fosse in quel parlamento sostituita la quarta parte del donativo; i baroni, alla stessa ragione almeno, avrebbero dovuto pagare la quarta parte di tutte le altre imposizioni, che per li nuovi bisogni dello Stato sopravvennero dopo quel tempo. Non pertanto tali nuove imposizioni, senza darsene, come era giusto, alcuna parte a'baroni, tutte fin'ora soddisfatte si sono dalle sole comunità, che non mai hanno opposta la grazia di Ferdinando il Cattolico, o il parlamento dell'anno 1566.: giacchè le comunità del regno sone state persuase mai sempre, che qualunque esenzione da'pubblici pesi diviene inutile, quando il bisogno lo richiede; e che a'nuovi bisogni dello Stato, che'l variar de'tempi produce, debbasi provvedere con nuovi tributi, altrimenti lo Stato non potrebbe mai reggere in alcun modo. Quindi è, che se pure la ingiusta domanda, che da'baroni si fece nel parlamento dell'anno 1566., da'Sovrani si fosse allor conceduta; siccome non è giovata per tutte le comunità del regno, che senza dolersi, nè opporre alcuna grazia, o parlamento, han soddisfatto sempre a nuovi tributi; al modo istesso neppure a'baroni giovata sarebbe. Poichè se allora egualmente si domandò, che i baroni pagando quel donativo non dovessero alcun servizio feudale, nè l'adoa; e che le terre demaniali, ed i popoli, oltre a quel do-

donativo, non foſſer tenuti per qualunque ragione ad altro pagamento, o ſovvenzione; qualora queſta domanda, a cui nè il Sovrano riſpoſe, nè il Vicerè, poteſſe crederſi ancora una grazia, che il Sovrano allora faceſſe, non potrebbeſi immaginare alcuna ragione, per cui queſta preteſa grazia ſteſſa, non eſſendo valuta per tutte le comunità del regno, giovar poteſſe a' ſoli baroni.

I baroni neppure oggi pagano la quarta parte del donativo dell' anno 1566.

Reca però maggior meraviglia, qualora ſi ſappia, che la medeſima quarta parte del donativo de' ducati ſeicentomila, che falſamente diceſi adoa, neppure da' baroni ſi paga ſu le rendite feudali. In tutti gli apprezzi de feudi, che in varj tempi il Fiſco ha venduti, ſi è ſempre dedotto il peſo, che doveaſi pagare col nome di adoa, ed il prezzo corriſpondente ad una tale preſtazione è rimaſto preſſo de' compratori: coſiche queſt' adoa preteſa, che da' baroni ſi paga, non è che il ſolo intereſſe di quella parte di capitale rimaſta preſſo di loro, e che il Fiſco non ha ricevuto. Eſſendo ciò vero, egli è certo pure, che quanto eſſi contribuiſcono col falſo nome di adoa, è l' intereſſe di un capitale da lor non pagato; per cui il Sovrano da tutti i baroni non altro riceve per li feudi loro, che il ſolo intereſſe del capitale, corriſpondente alla quantità della preteſa adoa, laſciato in mano agli ſteſſi baro-

ni. Quindi essi non pagano quell' adoa, a cui sono tenuti per lo servizio militare; e le rendite feudali non sono soggette a tutti i pubblici pesi: lo che si oppone non meno alla natura de' feudi, che a quella de' beni dello Stato, che tutti debbono contribuire a' pesi pubblici con eguale ragione: ed avviene perciò, che fra noi per li feudi, che sono più della terza parte de' beni del regno, i baroni, compresa l' adoa, ch' è l' interesse di un capitale rimasto presso di loro, ed i rilevj, e la prestazione per le strade, ch' è quanto solo si corrisponde sù i beni feudali, paghino meno della ottava parte di quello, che per le ordinarie imposizioni contribuiscono tutti gli altri possessori de' beni, che feudali non sono. Or se nello Stato debbono tutti contribuire egualmente per la quantità de' beni, e per gli vantaggi, ch' essi ne traggono; i baroni, che godono pure di tanti vantaggi, e tante onorificenze, del tutto proprie, e sole dell' ordine loro, sono tenuti ancora pagar più che gli altri.

Per le leggi feudali del regno i baroni nel tempo di guerra debbono l'adoa del ventisei per cento.

Ma tralasciando ogni altra considerazione; certa cosa è, che infin dal tempo, che nell' Europa si conobbero i feudi, l' omaggio, e 'l servizio militare fu sempre il carattere proprio, e naturale de' feudi, e che solo gli ha poi distinti da ogni altro possesso, che tale non fosse. Così pure fra noi, dal

co-

cominciar della nostra Monarchia, i baroni essendo tenuti all'omaggio, ed al servizio militare, non solo doverono riconoscere i loro feudi dal Sovrano, ma pure seguirlo in tutte le guerre, ch' egli faceva con quel numero di armati, ch' era corrispondente al valore del feudo, o pagare l'adoamento in iscambio di un tale servizio, come si legge nelle memorie del regno de' nostri Sovrani Normanni, Svevi, Angioini, ed Aragonesi. E benchè dopo di Ferdinando il Cattolico, caduto il regno nello stato infelice di provincia lontana i baroni nel lungo, e debol governo de' Vicerè avessero in varj tempi tentato di liberarsi dal pagamento dell'adoa, cui eran tenuti, non l'ottennero in alcun modo; nè i Sovrani permisero mai, che alterata fosse la natura de' feudi quanto al servizio militare. Or se per le nostre costituzioni, e consuetudini feudali, nello stato di guerra i baroni per lo servizio militare debbono l'adoa alla ragione del ventisei per ogni cento della rendita di quell'anno; a questa stessa prescritta ragione son' oggi tenuti per giustizia a pagarla. Questo obbligo de' baroni tanto è maggiore, quanto che nello stato presente le comunità del regno per una guerra, che non solo riguarda la difesa della Religione, e del proprio Sovrano, ma dell'ordine pubblico, e della proprietà di

cia-

ciascuno, oltre alle loro ordinarie imposizioni, han tutte contribuito al necessario armamento, somministrando non solo uomini, ed arme, ma provvedendo ancora con volontarie tasse fra'cittadini a quanto si richiedeva per un tale armamento: e se per questa ragione stessa tutti i beni de' cittadini ancor oggi soggettati si sono ad una straordinaria imposizione; non è poi giusto, che i soli baroni non debbano contribuire per li feudi loro: ove che d'altra parte per le leggi feudali del regno, da Sovrani non mai rivocate fin'ora, o pure alterate, sono essi tenuti al pagamento dell'adoa, ed in quel modo, che le medesime leggi han prescritto, che da loro si debba nel tempo di guerra.

Mo-

Monumenti, che dimostrano i fatti, de' quali si è ragionato.

N. I.

NE' registri di Carlo l'Illustre, figlio del Re Roberto, e suo Vicario nel regno, dell'anno 1322. si ritrova trascritto l'antico catalogo de' baroni del tempo del nostro Re Guglielmo II. col numero de' militi, che ciascuno di loro dovea condurre all'armata nella spedizione, che il Re Guglielmo intraprese per Terra Santa. In questo monumento dell'antico servizio feudale del tempo de' Sovrani Normanni, e che fu pubblicato la prima volta da Carlo Borrelli, descrivendosi i baroni, i loro feudi, e i militi, co' quali doveano servire, si legge a tal modo.

Fol. 6. Guillelmus de Tot tenet in balio Sanctum Nicandrum, quod tenet in capite a Domino Rege, quod, sicut dixit Robertus de Beneth, & sicut inventum est in quaternionibus Curiæ, est feudum X. militum, & cum augmento debet dare milites XX.

Fol. 19. De Terra Comitis Tancredi filii Domini Ducis Rogerii, quæ fuit Comitis Goffridi Montis Caveosi, sicut dixit idem Comes Goffridus, demanium suum de Licio est Feudum X. militum, & de Carminea Feudum III. militum, & de Ostuno VII. militum.

Summa demanii prædicti Comitis Tancredi feuda militum XX., & cum augmento milites XL.

Fol. 20. Thomasius de Sancto Joanne, sicut inventum est in quaternionibus Curiæ, tenet demanium in Castro, feuda militum XIX., & Piccardo feuda militum II., & in

in Alexane feuda militum V. & in Monte Sardo feudum militum IV.

Feuda demanii prædicti milites XXX.

Et cum augmento obtulit milites CXXIII.

Fol. 30. Riccardus filius Riccardi dixit, quod demanium suum de Vico cum Contra est feudum IV. militum. De Flumare feudum IV. militum. De Vallata feudum III. militum. De Sancto Angelo feudum II. militum.

Una demanium suum est XVII. militum

Et augmentum ejus XX. milites.

Una obtulit inter feudum, & augmentum milites XXXVII.

Et pedites armatos LXXX.

Fol. 31. Comes Philippus de Civitate, sicut dixit Guarmundus filius Gualterii, habet in demanium Campum Marinum, quod est feudum VI. militum, & Turribulum feudum IV. militum, et Montem Corbinum feudum III. militum, & Petram feudum II. militum, & Vulturariam feudum II. militum, & Tufaram feudum I. militis, & Liciam feudum II. militum, & Macclam feudum II. militum, & medietate Castelli Veteris feudum I. militis, & Sanctum Johannem Majorem feudum II. militum, summa. Totum demanium prædictum, feudum XXXII. militum. Una inter feudum, & augmentum obtulit milites LXXII., et servientes CLXXXI. Et si necessitas fuerit in partibus illis, quotquot habere poterit.

Fol. 82. Abbas Cassinensis obtulit in magna expeditione milites LX., et servientes CC.

Fol. 134. Guido Episcopus Aprutii dixit, quod tenet in Aprucio Teramum, et Sanctum Benedictum, et Forcellam, et Caprificum, et Lavaronem, et Ripam, et Torontum, et quoddam tenimentum in Sancto Flaviano, et Collem Vetulum, et Maianum cum suo tenimento, et quoddam tenimentum in Montorio, et in Penne tenet Lucei, quæ, sicut dixit, sunt feuda X. militum, et cum augmento obtulit milites XXIV., et servientes XL.

N. II.

N. II.

ORdini di Carlo I. di Angiò dell'anno 1275. a' baroni del regno di trovarsi al campo in Sangermano con tutto il servizio militare, al quale erano tenuti: e l'adoamento, che si pagava da que' baroni, che non prestavano il servizio militare.

Ex Archivo Regiæ Syclæ Arca 1. *Marzo* 33. *num.* 4.

Carolus Dei gratia Rex Sicilie ducatus apulie et principatus Capue alme urbis Senator Andegavie provintie et forchalquerij Comes ac Romani Imperij in Tuscia per sanctam Romanam Ecclesiam Vicarius generalis. Justitiario Terre laboris et Comitatus Molisij fideli suo gratiam suam et bonam voluntatem. Cum Pheodatarios singulos latinos Regni nostri pro servicijs nostris incontinenti presentes haberi velimus fidelitati tue sub obtentu gratie nostre et sub pena totius dampni et interesse quod si secus inde feceris servitijs nostris emerserit firmiter et expresse precipimus quatenus singulis Baronibus et pheodatarijs latinis in jurisdictione tua terras et bona phœdalia in capite tenentibus sub pena destitutionis terrarum quas tenent ex parte nostre majestatis injungas ut tenentes terras et bona pheodalia quorum annui proventus et redditus valent uncias auri viginti et ultra personaliter cum toto servitio quod pro singulis terris et bonis pheodalibus que tenent facere tenentur et debent armis et equis decenter muniti vicesimo secundo die post festum Nativitatis Domini proximi venturi illi quem ad hoc celsitudo nostra statuerit aput Sanctum Germanum infallibiliter convenient facturos in antea quicquid processerit ex beneplacito & mandato quorum Terre et bona pheo-

dalia quorum annus proventus et redditus valent infra uncias auri viginti et ultra de bonis pheudalibus ad rationem de uncijs auri duodecim et media de singulis viginti unciis radditunm eorum tibi in continenti debeant pro parte nostre curie assignare instanter et sine mora qualibet exigas ab eisdem et ad Cameram nostram mictas numerum ipsorum pheodotariorum tenentium terras et bona pheodalia valentia infra viginti uncias ut vero de pecunia ipsa alij boni et utiles pro nostris servitiis solidentur de mandato dictum est hujusmodi fieri facias puplica instrumenta continentia formam presentium diem mandati nomina et cognomina Baronum et pheodotariorum quibus mandatum ipsum factum fuerit quorum uno tibi retento aliud celsitudini nostre et consimile magistris Rationalibus Magne Curie nostre infra mensem unum ad tardius post receptionem presentium destinare procures factis nihilominus super hoc duobus quaternis similibus continentibus nomina et cognomina singulorum Baronum et pheodotariorum tenentium terras et bona pheodalia valentia per annum uncias auri viginti et ultra terras et bona singula pheodalia que tenent ac annuos redditus et proventus ipsorum in quibuscumque consistant per partes et membra qui personaliter venire debent nec non nomina et cognomina aliorum Baronum et pheodotariorum tenentium terras et bona pheodalia valentia infra uncias auri viginti per annum terras et bona singula pheodalia que tenent cum annuis proventibus et redditibus eorumdem similiter per partes et membra quorum unum celsitudini nostre et consimilem predictis magistris Rationalibus infra predictum terminum sub sigillo tuo trasmictas cautus existens quod de toto servitio quod predicti omnes facere tenentur et debent Curiam nostram circumveniri vel decipi in aliquo non contingat quia totum id in quo occasione defectus tui Curia nostra super premissis circumventa vel dapnificata fuerit a te de tuo proprio integre exigemus volumus tamen et tue fidelitati mandamus ut omnibus Baronibus et pheodotarijs supradictis tam hijs qui personaliter venire debent quam

aliis

aliis qui predictum addoatum prestabunt subveniri facias a vassallis eorum in tertia parte videlicet servitij quod prestant ad presens tam pro dicto servitio quam pro vita et sustentatione ipsorum et familie eorum juxta consuetudinem Regni. Si vero pheodotarij superius nominati qui tenent infra pheodum viginti uncias magis elegerint venire de personis quam prestare adohamentum in pecunia placet nobis et volumus quod ipsos submoneas ut veniant de personis in termino nominato. Volumus autem ut hujusmodi ordinationem nostram de facienda propter hoc subventione predictis feudatarijs ipsius Regni ab eorum vassallis circa alios feudatarios nostros terram in decreta tibi provincia ex dono nostro tenentes observes et facias observari. Datum Neapoli per magistrum Guillelmum de farumvilla prepositum ecclesie sancti Amati duacensis Regni Sicilie Viceecancellarij anno Domini MCCLXXV. mense Decembri XIII. ejusdem IIII. Indictionis Regni nostri anno undecimo.

N. III.

ORdini di Carlo I. di Angiò dell'anno 1268.; ne' quali sono spiegate le persone, che componevano un milite; e si parla ancora degli uomini d'arme di que' tempi:

Ex Regesto Caroli I. an. 1268. *L. A. fol.* 45.

Scriptum est Justitiario Aprutii ac receptori et expensori fiscalis pecunie deputato cum eo etc. Pro parte stipendiariorum nostrorum unius videlicet militis et aliorum tam equitum scuteriorum quam peditum servientium tecum Justitiario de mandato nostro in serviciis nostris morantium nostre fuit celsitudini supplicatum quod cum ipsis per vos de mandato nostro vobis directo sub magno et consueto sigillo nostro pendenti et sigillo etiam nostro parvo secreto de gagiis et solidis eorum per totam primo medietatem presentis marcii fuerint satisfacti ipsis hujusmodi gagia eorum ab ultima medietate ejusdem mensis marcii in antea exhiberi de benignitate regia mandaremus. Nos autem ipsorum supplicationibus annuentes fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus si est ita quod de gagiis eorum usque per totam primam medietatem ejusdem presentis mensis marcii et non pro maiori tempore sint soluti stipendiariis ipsis tecum predicto Justiciario pro nostris serviciis deputatis de mandato celsitudinis nostre pendenti pro tempore quo de mandato nostro in eodem servicio continue morabuntur gagia per curiam nostram statuta ab ultima medietate ejusdem presentis mensis marcii in antea singulis tribus mensibus sicut solvuntur alii stipendiarii nostri in curia nostra morantes ad rationem de unciis auri quatuor pro dicto milite si sit armis decenter munitus habeat equos quatuor armigerum unum decenter armatum et garziones duos quorum quilibet habeat cervelleriam spalleriam cum gor-

gorgeria ferrea ensem et cultellum ; ad rationem de unciis auri duabus pro quolibet scuterio equite si quilibet ipsorum habeat equos duos et sit armis decenter munitus et qui Balistarius est habeat balistam cum apparatu suo et garcionem unum habentem cervelleriam spalleriam ensem et cultellum nec non ad rationem de tarenis duodecim pro quolibet serviente pedite si quilibet ipsorum sit armis decenter munitus et qui balistarius est habeat balistam cum apparatu suo ponderis generalis per mensem de pecunia curie quoruncumque residuorum tibi Justitiario ad recolligendum commissorum et. de quacumque fiscali pecunia que est vel erit per manus tuas preter quam de pecunia presentis generalis subventionis in provincia ipsa imposita de qua exhibenda nulliter extendatur sine difficultate qualibet exhibere curetis . attentius provisum quod si de stipendiariis ipsis aliqui morientur vel recesserint absque celsitudinis nostre mandato et loco eorum alii substituentur de mandato Celsitudinis nostre pendente substituendi hujusmodi a tempore quo substituentur de mandato nostro et non antea pro illo videlicet tempore quo continue in servitio ipso fuerint et non pro maiori vel alio tempore eorum gagia tribuatis . Recepturi de hiis que dederitis ad vestri cautelam ydoneam apodixam . Data apud turrim Sancti herasmi prope capuam per magistrum Guillelmum de farumvilla anno domini MCCLXXVIII. die VIII. marcii VI. Indict.

Num. IV.

N. IV.

ORdini di Carlo II., come Vicario di suo padre Carlo I. d' Angiò per lo adoamento dovuto da' baroni nella spedizione in Acaja : ed esazione del doppio adoamento per quelli, che non l'aveano pagato nel tempo prescritto.

Ex Regesto Caroli I. 1275. *A. fol.* 178. *a t. an.* 1279.

XXVI. Augusti Bojani scriptum est Johannicio de Panto Magistro portolano et procuratori Curie in principatu etc. Robertus de fossaceca, devotus noster nobis exposuit quod cum ipse ratione dicte terre fossecece teneretur solvere adohamentum Raynaldo de Panzellis militi olim Justitiario Terre laboris etc. pro parte Regie Curie pro adohandis feudotariis ad partes Achaye pro Regiis servitiis profecturis juxta tenorem mandati Regii transmissi eidem Justitiario et adohamentum ipsum non solverit in termino per Regiam Curiam ordinato. Idem Justitiarius dictum Robertum possessione predicte terre fossecece destituit ipsamque vobis tunc secreto ipsarum partium procurandam pro parte ejusdem Curie dicitur assignasse ac vos hominibus ejusdem terre vassallis ipsius Roberti inhibuisse dicimini ut eidem Roberto nullatenus pareant nec intendant facientes terram ipsam ad opus ejusdem Curie procurari. Quare prefatus Robertus petebat a Nobis ut juxta ordinationem Regiam adohamentum ipsum duplicatum recipi ab eodem pro parte dicte Curie ac terram ipsam sibi restitui mandaremus. Cujus supplicationibus inclinati cum predicto Justitiario inter cetera capitula scriptum fuerit per Regias licteras in hec verba. Inquirens cum omni diligentia de valore cujuslibet pheudi et quemcumque inveneris habere terram valen-

lentem uncias auri vinginti in quo valore pheudum unius militis ad servitium trium mensium consistebat antiquitus et consistit sub pena terrarum suarum mandes eidem, ut de quibuslibet uncias auri viginti tibi exhibeat uncias auri duodecim et dimidiam et si ultra valorem unciarum viginti tenet exhibeat tibi pecuniam ad rationem predictam, et si minus valoris unciarum auri viginti teneat similiter exhibeat tibi pecuniam ad rationem predictam. . Devotioni vestre etc. quatenus inquirentes cum omni diligentia de valore dicte terre fossecece secundum formam prescriptam adohamentum duplicatum ab ipso juxta ordinationem factam per Regiam Curiam exigatis et requiratis illudque ad Regiam Cameram penes vos statutam mittere studeatis ac predicto Roberto possessionem dicte terre fossecece restituatis et revocetis in irritum si contra eum propterea in aliquo processistis nisi aliud propter quod ad hoc procedi non debeat a Domino et genitore nostro receperitis in mandatis fidejussoria nichilominus ab eodem Roberto cautione recepta, quod de tanta contumacia stabit Beneplacito et mandato Domini Regis ejusdem si majorem penam exigere voluerit ab eodem . Rescripturi Magistris Rationalibus ejusdem Curie inquisitionem quam de valore predicte terre feceritis quantitatem adohamenti puplicati quam a predicto Roberto receperitis nomina fidejussorum quos vobis prestiterit de stando mandatis et beneplacitis Regiis ac quicquid feceriti de predictis. Cauti quod in recipiendo adohamento predicto integro et veraci et inquisitione facienda per vos predicta Curia non fraudetur. Datum ut supra.

Num. V.

N. II.

ORdini di Carlo I. di Angiò del 1282. al Giuſtiziere di Terra di Otranto per l'armamento delle galee , ed altri legni da guerra nel porto di Brindiſi, da ſpedirſi nell'Acaja alla difeſa di Durazzo: e l'adoamento pagato da' baroni per tale armata navale.

Ex Archivio Regiæ Siclæ Arc. I. Maz. 8. n. 13.

Karolus de gratia Rex Jeruſalem Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue. Alme urbis Senator princeps Achaye Andegavie provincie forchalquerii et Tornodori Comes. Patritio de Chaurs militi Juſtitiario Terre Ydrontj fideli ſuo gratiam ſuam et bonam voluntatem . Benigne recepimus licteras et capitula tua per te nuper celſitudini noſtre miſſa et intellectis hiis que ipſarum tenor explicuit ad ſingula tibi tenore preſentium reſpondemus . Significaſti ſiquidem per unum Capitulorum ipſorum quod Johanne Scotto Capitaneo duracchij dilecto milite conſiliario familiari et fideli noſtro olim infra menſem Junij primo preterito none Indictionis te per ſuas licteras requirente de mittendo ſibi exfortio ſervientium pro munitione et defenſione dicte terre noſtre durrachij ubi tunc inimicorum futurum exercitum expectabat = Item per aliud Capitulum ſimiliter intimaſti quod ſubſequenter ab eodem Capitaneo per diverſas licteras requiſitus de mictendo ſibi ſuccurſu gentis pro ejuſdem terre defenſione circum quam filius paleologi ſciſmatici inimicj noſtri dicebatur cum maximo equitum et peditum armatorum exercitu adventurus de conſilio Nobilis viri Narzonis de Tucciaco militis dilecti conſanguinej familiaris. Girardi de marſilio vice ammirati a flumine Tronti uſque Cutronum et aliorum militum noſtrorum fidelium in Civi-

vitate nostra Brundusij tunc presentes trecentos et novem homines de armis Curie nostre penes dictum viceammiratum existentibus decenter munitos cum duabus Galeis ejusdem Curie nostre in porta Brundusij existentibus eidem Capitaneo trasmisisti solute per te de pecunia pretij nove denariorum monete anni presentis decime Indictionis in defectu alterius fiscalis pecunie unc. centum octo tar. vigintj septem grana duodecim prothontino Brundusij Comitis Nauclerijs Superfalientibus Marenarijs Bogantibus et personis alijs infra numerum dictorum Trecentorum novem hominum computatis cum eisdem Galeis navigantibus tam pro solidis quam pro companagio eorundem et alijs necessarijs consuetis : nec non pro Cantarijs Biscottj triginta septem et rotulis viginti quinque deficientibus de summa Cantariorum septuaginta septem et Rotulorum viginti quinque necessariorum pro panatica omnium predictorum pro mense uno a tertio decimo die mensis decembris nuper preteritj presentis decime Indictionis quo gens ipsa de portu Brundusij cum eisdem Galeis recessit in antea numerato qui omnes exceptis illis quos dictus prothontinus pro custodia dictarum duarum Galearum in portu durrachij die noctuque providerit moraturos pro defensione ipsius terre sunt cum predicto Capitaneo moraturi = Ceterum scire te volumus quod lator presentium Nuncius tuus die sexto presentis mensis Januarij apud urbem assignavit in camera nostra Johanni barbe Cambellano , et statuto super officio Graffij hospitij nostri dilecto familiarj et fidelj nostro quaternum unum sub sigillo tuo et alium consimilem eodem sigillo sigillatum magistris rationalibus magne Curie nostre quem ipsi magistri rationales predicto Cambellano Custodiendo per eum in predicta nostra Camera evestigio assignarunt , continentem ut scripsisti statum et conditionem Teridarum et vaccectarum quas cum earum Corredis et afisis ac omnibus alijs necessarijs guarnimentis Comites et Barones Jurisdictionis tue Curie nostre voluntarie facere obtulerunt super quibus cum alias excellentie nostre et predictis magistris Rationalibus per licteras tuas

 scri-

scripseris & tibi ex inde facte fuerunt responsales expedire non vidimus. super eisdem significatas tibi responsales. alias replicare & quia in eodem quaterno vidimus inter cetera contineri quod ab infrascriptis. Baronibus Jurisdictionis tue nuper ad faciendas. Teridas cum earum vaccectis in nostra Curia combinatis recolligisti usque ad diem predicti missi quaternj subscripta eorum singulis taxatam propterea quantitatem pecunie que ab eis recolligi debebat videlicet ab hugone de Corcilione uncias quatraginta unam tarenos vigintj A Guillelmo de Corcilione alias uncias auri quatraginta unam & tarenos vigintj A Guillelmo morier unc. sexaginta duas & tar: quindecim A Raynaldo de hugot unc. sexaginta duas & tar. quindecim A primogenito Johannis Billot unc. auri quindecim tar. decem & octo & grana quindecim A Rodulfo Brunello unc. viginti quinque & a Johanne Theodino unc. viginti & tar. viginti quinque que pecunia ab eisdem Baronibus recollecta est in summa uncie ducente sexaginta novem tareni viginti tres & grana quindecim. Et ab alijs subscriptis Baronibus restat recolligenda pecunie quantitas infrascripta videlicet A Johanne de Semeriaco sene unc. auri vigintj tar. vigintj duo & gra. decem A Colardo de Semeriaco unc. tredecim tar. vigintj sex & gra. decem A Bernardo de Sameriaco unc. tredecim, tar. viginti sex & gra. decem ab hugone de Sameriaco unc. tredecim tar. viginti sex gra. decem. A Guillelmo pisanello uncie sexaginta due & tareni quindecim A vinciguerra de Sancto Blasio unc. auri quatraginta una & tar. viginti & a procuratore filie Rogerij de Baro cujus terra nomine Baliatus procuratur & ejus proventus de mandato nostro percipiuntur per procuratorem curie nostre uncie sexaginta due & tar. quindecim que pecunia ab eis recolligenda est in summa unc. ducente viginti novem & tar. duo tibi taliter duximus rescribendam quod volumus & excellentie nostre placet ut totam pecuniam ipsam recollectam ad Cameram nostram Castri Salvatoris ad mare de Neapoli per ydoneos fideles & sufficientes Nuncios tuos sine mora

ra

ra qualibet destinare procures Thesaurarijs nostris ibidem statutis pro parte nostre Curie assignanda ut ex ea fiant Teride et Vaccecte ipse sicut per nostram celsitudinem est provisum. = Datum apud urbem anno domini M. CC. LXXXIJ. Mense Januarij XIIJ. eiusdem X. Indictionis Regnorum nostrorum Jerusalem anno quinto Sicilie vero septimo decimo.

N. VI.

CEdulare della Regina Giovanna II. dell' anno 1415. Fol. 84.

Comes Altimontis

Pro Comitatu Coriliani milites septem minus quarta uncia LXXI. tar. XII. gr. V.

Castro Regine milites quinque uncias LII. cum dimidia.

Castro S. Mauri milites quinque uncias quinquaginta duas cum dimidia.

Dux Brunsvicensis

Pro Civitate Tropee milites octo uncias octuaginta quatuor.

E nel modo stesso sono descritti tutti gli altri baroni, e feudatarj del regno.

Num. VII.

PArlamento del Re Alfonso di Aragona del 1442. cap. 2. Privilegj, e Capitoli tom. 1. fol. 7.

Item li predicti supplicano a la predicta V. Majestà, che li piaccia volere togliere ogni colta tanto ordinaria, como extraordinaria de ogni altro gravamento, quocunque nomine nuncupetur, et appelletur, ita quod prædicti focularii, et Barones sint ab omni onere absoluti, taliter, quod solutis decem carlenis pro uno tumino salis habiti, ad nihil aliud teneantur, et ipsi Barones non teneantur ad adohæ in perpetuum, et quod in dictis focolariis non intelligantur focularia Clericorum.

Placet Regiæ Majestati, quod tollantur omnes collectæ videlicet tam ordinariæ, quam quævis aliæ extraordinariæ quocumque nomine seu convocatione dici seu imponi possent; preter collectis coronationis, maritagii, et redemptionis personæ suæ quod absit, pro ut ex Constitutione Regni cautum est, quibus in tribus casibus singulæ tam collectæ exigi possint per Regiam Curiam juxta privilegia reductionum hactenus factarum, pro jure autem adohæ, placet etiam sibi nullam collectam imponere seu eam exigi facere, et placet etiam quod in prædictis non intelliguntur focularia præsbiterorum.

Num. VIII.

ORdini di Ferdinando I. d'Aragona dell' anno 1465. per lo pagamento dell' adoa.

Liber I. Adobæ an. 1465. fol. 8.

Inichus de davalos montis odorisii Comes Regius Collateralis et Consiliarius Regnique Sicilie Magnus Camerarius, et presidentes Regiæ Camere Summarie Universitate, et hominibus terre Balbe Amicis carissimis. Cum Regia maiestas noviter indixerit Comitibus Baronibus et pheudatariis Regni huius adoha pro ipsorum comitatibus Baroniis ac pheudis Regie curie debitum ratione proxime preterite guerre pro qua imponi non potui ex rebellionibus nonnullorum ex hiis pro satisfactione quantitatum in quibus ratione guerre predicte nonnullis suis creditoribus effectus est debitor. Et cum magnificus vir Jacobus de balba miles utilis dominus ipsius terre summonitus fuerit de mandato Regie maiestatis, et exinde sibi iniunctum quod pro terra predicta solvere debeat quantitatem infrascriptam, pro qua iuxta costitutiones et capitula Regni subventionem habere, et exigere possit pro ea medietate ad quam ascendit adoha predictum ab universitate et hominibus ipsius terre a suis quidem vassallis etc.

Num. IX.

ORdini di Ferdinando I. di Aragona dell'anno 1487. coi quali si ordina il pagamento dell'adoa per la guerra di Otranto occupato da Turchi.

Cedulare an. 1481. *fol.* 17. *at.*

Innichus etc. Abbati Sante Marie montis viridis utili poxessori feudi dicti Montis viridis in Provincia Comitatus Molisii salutem. Cum in presentiarum Regia Maiestas militare servitium seu generale adhoa comitibus baronibus et feudatariis huius regni indixerit ob invasionem in eo factam per inmanissimos Turchos qui Idruntinam civitatem in eodem posse detinent ad quorum expulsionem quotidie conator quod quidem non fine maximis expensis profici potest cum propter stipendia prestanda militibus qui in obsidione Civitatis predicte personaliter per terram adsistunt tum etiam pro subsistendis maritimis classibus prout notorium est. que quidem Magestas non parcendo sumptibus laboribus et expensis Illustrem Ducem Calabrie ejus filium primogenitum et vicarium generalem personaliter esse voluit servitium militare seu adoha in pecunia prestare voluit prout in suis litteris proptera expeditis et Commissario dictæ provincie directis clare patet &c.

Num. X.

Num. X.

ORdini di Ferdinando di Aragona dell' anno .1492. , coi quali fu imposta l' adoa per l' armamento maritimo contro i Turchi , che minacciavano una invasione nel regno.

Conto del Percettore della Provincia di Principato Ultra dell' anno 1491. *Fol.* 154.

Assignavit literas regias directas dicto Commissario datas 9. aprilis in palatio prope palmam 1492. quibus scribitur dicto Commissario quod subsequuta concordia cum nostro Sanctissimo papa , et omnes barones hujus Regni .consequuntur beneficium : Considerato etiam quod puplice fertur de provisione : quam immanissimus teucer intendit facere parare classem in presenti anno : propter quod oportet pro securitate Regni vigilare et preparare classem et providere in omni loco in quibus opus est ingenti pecunia ultra pecuniam solutam in quibus barones merito debent comparere cum pheudatariis regni ad solutionem juris medii adohe indiminute et quod in illo non habeant Vaxalli aliquod contribuere immo si in medietate illa vaxalli contribuere tenebantur contentatur dicta Maestas illam remictere et relassare dictis Vaxallis & populis propterea ordinatur illi quod incontinenti debeat imponere & publicare dictum Jus medij adohee modo predicto dictis baronibus & pheudatariis civitatum & terrarum sue decrete provincie . Et illud infra dies XV. post impositionem exigisse habeat sine intermissione aliqua ; producat Cedularium : Omnes pheudatarij & barones subscripti fuerunt taxati prout in cedulario Camere continetur a fol. 18. usque ad fol. 22. prout notatur in margine huniuscujusque partite & prout reperiuntur taxati in computo dicti Commissarij anni VII. Indictionis fol. 137.

Num. XI.

N. XI.

PArlamento di Ferdinando il Cattolico dell' anno 1507. cap. XIX. Privilegj , e Capitoli tom. I. fol. 93.

Item perchè lo Sereniſſimo Re Alfonſo Primo de immortale memoria remeſe alli Baruni , e Feudatarii de quiſto Regno , lo adoha , in modo che mai ſe doveſſe imponere , como se moſtra in lo parlamento generale tenne Sua Maieſtà in Napoli in lo anno 1442. Voſtra Ma. ſe digne confirmare la prefata remiſſione , & eque principaliter da novo rimetta ditto adoha che mai per nullo modo , ne tempo ſe poſſa imponere a li Baroni , & feudatarii de quiſto Regno , non obſtante qualſevoglia uſu obſervato in contrario , & per non gravare li Populi , quellu ſe digne fare exigere ſolum dece carlini per foco , & cinque carlini , & due grana , per meſuratura per lo ſale , ſecundo quella già have conceſſo , & ordinato , & non imponere per lo advenire terzi , collette , ne altro pagamento extraordinario generale , ne particulare . Plac. Re. Ma. quo ad jus adohæ illud tempore pacis in perpetuum modo aliquo non imponere , nec exigere , tempore vero guerræ ſerventur jura , capitula , Conſtitutiones , & Conſuetudines Regni, quo vero contenta in Capitulo Placet Regiæ Ma.

Num. XII.

N. XII.

PArlamento dell'anno 1538. cap. II. Privilegj, e Capitoli fol. 191.

Item per togliere le difficultà che potesse ponere la Regia Camera se supplica se degne declarare che tutti quilli che teneno Terre, Castelle, Feudi, & intrate feudale, per compera, a qualsivoglia altro contratto de alienatione, & hanno promesso de vendere seu retrovendere tam in continenti, quam ex intervallo, etiam se lo patto, o promissione preditta se extenguesse, & restasseto libere debbiano pagare lo adohamento seu donativo secundo la taxa antiqua tantum de dicti Feudi, etiam per ad qualcumque manus feuda ipsa ambulaverint cum eadem promissione seu pacto, & quando se paga lo adoho, o donativo in pecunia como è de justitia se intenda prestito ad sua Maje. pro illo anno militare servitium personale quod pro feudo deberetur. Placet Cesareæ, & Cathol. Maje. Et ita jubent observari pro ut fuit concessum per suam Majesta. Cæs. in parlamento Neapoli. celebrato. Placet etiam quod pro illo anno quo solvetur adoha intelligatur præstitum militare servitium personale quod pro feudo deberetur &c.

Num. XIII.

N. XIII.

Parlamento dell' anno 1566.

Questo Parlamento si legge nel Conto del Percettore di Terra di Lavoro degli anni 1566. *e* 1567. *fol.* 336.

Illustrissimo & Excellentissimo Signore. La fidelissima città de napoli baronagio demanio & tutto il regno devotissimi vaxalli & subditi de la cattolica Majestà & servi affettionati de la Eccellenza vostra havendo inteso in generale & particulare quelchè più è stato ragionato & quanto la Maiestà Cattolica si è dignato scriverli significandoci la molto necessità sua la poco comodità de poster esser servito de altri soy regni per ritrovarnosi exausti si ben questa sua fidelissima citta & regno stia exaustissimo più de nesciun de li altri per le guerre carestie & continue depredatione de inimici & molti relevati & continui servitij donativi & pagamenti straordinarij fatti ad sua Cattolica Maiestà & soij predecessuri de gloriosa memoria quali non se commemorano sapendo che come prudentissimo principe ne tiene notitia & piena memoria & vostra Excellentia nce li terra recomandati per saperli & esserli stati fatti in suo tempo relevati oltra li tanti pesi che li soprastanno de pagamenti fiscali, pagamento de barricelli allogiamento de homini d' arme dare de rimieri pagamento de torre & de strade (1) li quali ne tengono tanto impossibilitati & exausti che ne havea convenuto anzi sarria stato neccessario in questo straordinario servitio reposare alcuno anno & godere de quella benignità che godeno li altri regni de la Maiestà sua sendo questo lo più exausto & neccessitato

eo-

(1) Tutte queste contribuzioni si pagavano dalle sole comunità del regno, e non già dai baroni.

como vostra Excellentia sa & credemo ne habià certificato non manco che ne serria stata certa, quanno la Maiestà divina ne havesse per alcun tempo fatto degni de la presenza sua. Nondimeno come la fede di questa sua fidelissima cita & regno e infinita & quanto le forze son deboli, tanto più cresce il conoscimento de quelche se deve e la Maiestà sua & il desiderio che le già debolite forze se ristoreno & facciano magiori effetti de li passati per servicla in questa necessità continuando la sua solita affettione & fideltà ha determinato farli servitio magiore de quello che le sue forze ponno suffrire si ben minore a quello che desideravano & si deve a un principe tanto catholico & benigno. Perciò li han fatto servitio de un milione & 200mila ducati come lo fanno a la Excellentia vostra in nome de sua Maiestà da pagarse in duj anni proximi in seij terzi cominciando il primo terzo de Natale proximo inclusive nel quale contribuiranno li baruni per la quarta parte alli quali siano obligati li subpheudatarij contribuire per la lloro rata & se debiano pagare per rata de adoho cossì como ditti baruni se ritrovano taxati non però per via & pagamento de adoho ma de simplici donativi il remanente da pagarse per li populi del regno exceptuata però questa inclita & fidelissima città de napoli & il sacro hospitale de la Nuntiata per le terre & castelle & pheudi che tiene in regno con dechiarazione che dal pagamento del presente servitio & donativo non sia francha ne exente persona alcuna quamtumvis privilegiata anchor per privilegio clauso in corpore juris etiam officiali magiori & minuri Città terre & castelle che in qualsiveglia modo pretendessero exentione & che lo presente servitio & donativo se intenda fatto senza prejuditio de li privilegij & capituli de ditta Città de Napoli per li quali se dispone che non si possa dimandare servitio ne donativo alcuno con expressa conditione che durante ditto tempo li baruni pheudatarij terre demaniale & populi non siano constretti recercati o molestati sub quovis colore de nesciun altro servitio sovventione pagamento o adoho anchor che suc-

ce-

cedeſſe qualſevoglia caſo incognito & penitus ingnorato per lo quale ſe poteſſe juſtamente imporre altro ſervitio ſeu adoho ne poſſano eſſer conſtretti y baruni & feudatarij a ſervitio perſonale pro quavis cauſa etiam de novo ſuperveniente & penitus incognita inſolita vel quamvis privilegiata : Quinimmo il preſente donativo ſe intenda fatto in recompenſa de li preſenti ſervitij reali & perſonali.